

del 30% all'inizio dei pagamenti ed il 70% sarà accantonato annualmente, nel corso dell'esecuzione del piano e poi liquidato alla fine del piano);

- Pagamento parziale dei creditori, tutti chirografari, soddisfatti complessivamente nella misura del 30,91%.

Con decreto depositato in data ■■■■■.2026 il giudice designato, dott.ssa Francesca Bellisario, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti; ha, altresì, ordinato che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;”* e disponendo che *“entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie”*.

A seguito delle comunicazioni ex art. 70 comma 2 CCII, sono pervenute talune osservazioni:

- 1) in data ■■■■■.2026 ■■■■■ ha osservato *“che risulta escluso il credito di ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ relativo al finanziamento ■■■■■ sulla Carta di Credito, che era stato inserito nella precisazione di credito”*. Il Gestore, nella relazione ex art. 70, comma 6, CCII, depositata in data ■■■■■.2026, ha rappresentato di aver tempestivamente riscontrato tale osservazione, evidenziando che l'importo era stato correttamente inserito nella proposta e che a tale riscontro non è seguita alcuna comunicazione o precisazione da parte di ■■■■■
- 2) in data ■■■■■.2026, ■■■■■ Spa (■■■■■) ha espressamente dichiarato che *“■■■■■ S.p.A. non formula allo stato opposizione pregiudiziale all'omologazione, ma chiede che il Tribunale*

voglia: 1. valutare con particolare rigore la concreta sostenibilità del piano, anche alla luce della modestia del margine mensile indicato; 2. disporre, ove ritenuto opportuno, l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa a: o continuità del rapporto di lavoro; o ultime buste paga; o estratti conto recenti; o spese effettive sostenute per l'attività lavorativa fuori sede; 3. considerare con prudenza le valutazioni svolte nella relazione in ordine alla presunta non corretta verifica del merito creditizio da parte di ██████ in assenza di puntuale riscontro documentale sull'istruttoria del singolo rapporto; 4. in caso di omologa, prevedere un rigoroso monitoraggio dell'adempimento del piano, con verifica periodica della permanenza della capacità contributiva del debitore (cfr. documentazione in atti)".

Il creditore ha motivato siffatte richieste in ragione dei dubbi nutriti in ordine alla concreta sostenibilità del piano, in quanto il margine mensile destinato ai creditori – pari a circa euro ██████ – risulta contenuto e, pertanto, potenzialmente esposto a fattori di instabilità nel medio-lungo periodo, soprattutto alla luce della circostanza che il debitore svolge la propria attività lavorativa fuori regione. Il gestore ha preso posizione su tali rilevi, evidenziando che *“la determinazione della capacità contributiva del debitore è stata, infatti, effettuata secondo criteri improntati a prudenza, tenendo conto non solo del reddito percepito, dell’assegno unico e delle spese dichiarate, ma anche della composizione del nucleo familiare, caratterizzato dalla presenza di █ minori e dall’assenza di ulteriori fonti di reddito. In tale contesto, il margine residuo individuato non rappresenta il frutto di una sottostima delle spese, bensì il risultato di un bilanciamento tra le esigenze di vita del debitore e l’interesse dei creditori, in coerenza con la funzione della procedura di cui agli artt. 67 e ss. CCII, che non consente di comprimere oltre misura i bisogni essenziali del nucleo familiare. Diversamente opinando, si finirebbe per adottare un parametro di sostenibilità incompatibile con il sistema normativo, che impone di garantire il mantenimento di un livello di vita dignitoso. Con specifico riferimento alla dedotta sottostima delle spese connesse all’attività lavorativa svolta fuori regione, si osserva che la critica del creditore si fonda su un presupposto non dimostrato, ossia che tali costi non siano già stati considerati nell’ambito delle spese complessive dichiarate. Dalla relazione ex art. 68 CCII - a cui è stata allegata la dichiarazione resa dallo stesso ██████*

contenente l'elenco delle spese correnti di sostentamento a cui sono allegati i giustificati (cfr all. 37 relazione OCC) – **emerge che il debitore ha quantificato le spese mensili del nucleo familiare in € [REDACTED], includendo anche gli oneri connessi agli spostamenti e all'attività lavorativa. (...) Le richieste istruttorie formulate da [REDACTED] (aggiornamento della documentazione reddituale e bancaria, nonché verifica della continuità lavorativa) risultano, peraltro, coerenti con il potere-dovere del Tribunale di verifica della fattibilità del piano, ma non introducono elementi nuovi tali da incidere sulla struttura dello stesso.** Si tratta, infatti, di richieste di natura meramente confermativa, atteso che: • la posizione lavorativa del debitore risulta stabile (cfr all. 9 relazione OCC) • la capacità reddituale è stata ricostruita sulla base di documentazione ufficiale (cfr all. 12 relazione OCC) • la sostenibilità del piano è stata valutata su dati storici e non su proiezioni meramente ipotetiche. Ne consegue che la creditrice non introduce fatti nuovi, ma sollecita un **approfondimento istruttorio su circostanze già oggetto di esame da parte dell'OCC**". In ordine alle contestazioni relative alle valutazioni sul merito creditizio, il Gestore ha evidenziato che "già prima della sottoscrizione del contratto con [REDACTED] il debitore presentava un carico complessivo per obbligazioni finanziarie pari ad euro [REDACTED] mensili, a fronte di un reddito mensile di euro [REDACTED], con un rapporto rata/reddito pari al 32,07%. (...) In tale contesto, la concessione del finanziamento da parte di [REDACTED] ha determinato un incremento del carico rateale complessivo sino ad euro [REDACTED] mensili, con un'incidenza sul reddito pari al 42,00%. Il finanziamento si è, pertanto, inserito in una situazione già caratterizzata da un livello di indebitamento significativo, aggravando la situazione del debitore. [REDACTED] trasmetteva documentazione⁷, dalla quale non emergono elementi idonei a comprovare le verifiche concretamente svolte dall'intermediario in ordine al merito creditizio del Sig. [REDACTED] né risultano prodotti documenti attestanti le modalità e i criteri adottati nella relativa istruttoria. Ne consegue che la valutazione operata nella relazione non si fonda su mere presunzioni, bensì su dati oggettivi, ricostruiti dalla documentazione disponibile, a fronte della mancata produzione, da parte dell'intermediario, di elementi attestanti le verifiche svolte ai fini della concessione del credito".

2. Il piano proposto da [REDACTED] può essere omologato.

2.1 Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data [REDACTED]/2026;
- si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti in quanto: 1) [REDACTED] dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile di circa €. [REDACTED] quale valore medio, cui va aggiunto l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS pari a circa € [REDACTED]; 2) [REDACTED] non risulta proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 5 membri di cui [REDACTED] minorenni) per un importo pari a circa € [REDACTED] al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € [REDACTED]
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore

elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Per l'omologazione del piano del consumatore non è, dunque, richiesto che il sovraindebitamento sia determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili ed estranei alla sfera di controllo del debitore (c.d. shock esogeno) dovendosi unicamente valutare se l'indebitamento sia stato cagionato da colpa grave, malafede o frode.

Ne consegue, venendo al caso di specie, che anche la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena non integra la colpa grave se siffatta modalità veniva percepita come l'unico mezzo in concreto perseguibile onde ripianare l'esposizione debitoria pregressa e che i finanziamenti (destinati a soddisfare ordinarie esigenze di vita) erano stati ripetutamente concessi da operatori qualificati (cfr. T. Mantova 16.5.25).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nella strutturale insufficienza del reddito rispetto alle esigenze del nucleo familiare, monoreddito, e nella progressiva incidenza del carico rateale dei progressivi finanziamenti su una retribuzione già limitata (cfr. pagg. 14-18 relazione Occ).

Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'OCC nella relazione, *“il proponente ha mantenuto nel tempo una condotta orientata all’adempimento delle obbligazioni assunte, provvedendo con continuità e regolarità ai pagamenti sino al periodo immediatamente antecedente l’attuale stato di sovraindebitamento, sostenendo rilevanti sacrifici economici. Dall’esame degli estratti conto bancari relativi agli anni 2021–202511 emerge che il ricorso a operazioni di rifinanziamento e di consolidamento dell’esposizione è stato finalizzato al pagamento delle rate in corso e all’estinzione di finanziamenti preesistenti, nella reiterata volontà di far fronte agli impegni assunti. Tale condotta risulta incompatibile con intenti elusivi, speculativi o fraudolenti e conferma un utilizzo del credito quale strumento di temporaneo riequilibrio finanziario, progressivamente divenuto inefficace per effetto della strutturale insufficienza del reddito disponibile. In conclusione, la situazione di sovraindebitamento del Sig. ██████████ risulta il prodotto di un percorso evolutivo complesso, influenzato da una pluralità di fattori personali ed economici, ma non riconducibile a comportamenti caratterizzati da colpa grave, malafede o frode. In tale contesto, il ricorso al credito non può essere qualificato come colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia, bensì per necessità, nella convinzione – alla luce del grado di consapevolezza in concreto esigibile e di una valutazione ex ante – che il ricorso a rifinanziamenti successivi, qualificabili “a catena”, costituisse l’unico mezzo per fronteggiare un carico*

debitorio divenuto progressivamente opprimente, mantenere la regolarità dei pagamenti e tentare il ritorno in bonis, pur rivelandosi, nel prosieguo, oggettivamente inefficace”.

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole.

Invero, come rappresentato dal Gestore, la stipulazione di una pluralità di contratti di finanziamento - individuata dal ricorrente quale unica soluzione per reperire la liquidità necessaria al ripianamento dell'esposizione debitoria pregressa - non consente di qualificare il ricorso al credito come colposo, dovendo piuttosto essere ricondotto a ragioni di necessità.

In tale prospettiva, il ricorso a finanziamenti c.d. "a catena", sebbene rivelatosi *ex post* inadeguato sul piano oggettivo e strategico, risulta, nel caso di specie, giustificato sul piano soggettivo, atteso che, nell'ottica del debitore e avuto riguardo al grado di consapevolezza in concreto esigibile, esso era percepito *ab origine* quale unico strumento idoneo a far fronte a obbligazioni divenute gravose in conseguenza di fattori non prevedibili, e a consentire il recupero di una condizione di equilibrio economico.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- 2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito dall'istante.

Quanto, poi, alla durata del piano (5 anni e 6 mesi), va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvergono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di

ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa

ratio della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

2.2 Deve ora procedersi all'esame delle osservazioni formulate dai creditori, rilevandosi sin d'ora come le stesse non siano idonee a precludere l'omologazione del piano.

Invero, con riferimento alle osservazioni formulate da [REDACTED] con le quali era stato dedotto che il credito relativo al finanziamento "[REDACTED]" fosse stato escluso dal piano, deve rilevarsi che le stesse non sono state reiterate all'esito del riscontro del Gestore, il quale ha chiarito che il credito era stato correttamente ricompreso nella proposta. La contestazione è da ritenersi, pertanto, risolta.

Quanto, invece, alle osservazioni di [REDACTED] va evidenziato che il creditore ha espressamente precisato che con le osservazioni trasmesse non ha inteso proporre

opposizione all'omologazione, intendendo invece sollecitare un vaglio rigoroso in ordine alla concreta sostenibilità del piano, alla verifica del merito creditizio e al monitoraggio dell'adempimento.

Si tratta, tuttavia, di profili che risultano già oggetto di specifica valutazione da parte del Gestore della crisi, nonché di attività – quale quella di vigilanza sull'esecuzione del piano – che il legislatore demanda espressamente allo stesso Gestore nella fase esecutiva (art. 71 CCII a mente del quale “L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario”).

Pertanto, in difetto di specifici elementi idonei a infirmare le valutazioni operate e in assenza di contestazioni sostanziali, deve ritenersi superato il vaglio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del Gestore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi

- OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il Gestore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai

debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:
a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il Gestore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 25/05/2026

Il Giudice

dott.ssa Francesca Bellisario